



Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'allegato 6.1 dell'ordinanza del 1° novembre 2017¹ sulla promozione dell'energia è modificato secondo la versione qui annessa.

N. 4.1.1 lett. a, nonché d n. 3 e 4

4.1.1 I costi annui si compongono:

- a. dei costi del capitale risultanti dai costi d'investimento computabili da determinare secondo l'articolo 61 capoversi 1–3 e l'articolo 62 capoverso 1 lettere b e c e che sono calcolati per annualità per le parti dell'impianto con il periodo di utilizzazione standardizzato secondo l'allegato 2.2 numero 4 e un costo medio del capitale secondo l'allegato 3;
- d. dei tributi e delle prestazioni pagati all'ente pubblico, nella misura seguente:
 - 3. per i nuovi impianti: i tributi e le prestazioni pagati secondo la concessione,
 - 4. per gli ampliamenti considerevoli: i tributi e le prestazioni supplementari dovuti all'ampliamento;

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2026.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

¹ RS 730.03

La presidente della Confederazione, ...
Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi